Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 214

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 24 agosto 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

CIPRIANI Lino, il 12 giugno 1966 in Sagrate (Milano).

BOZZA Giacomo, il 4 novembre 1966 in Latisana, località « Tempio » (Udine).

DEL LUNGO Gernando, il 4 novembre 1966 in Firenze.

GIAU Franco, il 5 novembre 1966 in Latisana (Udine).

PARON Angelo, il 5 novembre 1966 in Latisana (Udine).

MOLINO Paolo, finanziere di mare, il 27 dicembre 1966 in Porto Empedocle (Agrigento).

MURER Natale, brigadiere di pubblica sicurezza, il 12 marzo 1967 in Trento, località Monte Bondone.

DEGIAMPIETRO Luigi, guardia di pubblica sicurezza, il 12 marzo 1967 in Trento, località Monte Bondone.

CAMPANILE Antonio, il 14 aprile 1967 in Mondragone (Caserta).

CASSIANI Giovanni Mario, il 2 maggio 1967 in Genova-Quarto.

FONZO Ermenegildo, il 15 maggio 1967 in Venezia.

VILLA Filippo, recluta, il 29 giugno 1967 in Como.

CESELIN Alberto, il 25 luglio 1967 in Venezia.

CHILA' Angelo, finanziere, il 28 luglio 1967 in Vallecrosia (Imperia).

DENTE Guido, carabiniere, il 13 agosto 1967 in Focene (Roma).

(6953)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1968, n. **896.**

Modifiche alle circoscrizioni territoriali della Marina mercantile (elevazione a compartimento marittimo di Porto Torres e istituzione della delegazione di spiaggia di 3ª classe di Porto Cervo di Arzachena).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1956, n. 1250 e successive modificazioni, che approva la tabella delle circoscrizioni territoriali della marina mercantile;

Visto l'art. 16 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 1 e 2 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio circondariale marittimo di Porto Torres viene elevato a capitaneria di porto, assumendo la denominazione di capitaneria di porto di Porto Torres.

Art. 2.

Nell'ambito del circondario marittimo di Olbia è istituita la delegazione di spiaggia di 3ª classe di Porto Cervo di Arzachena.

Art. 3.

La circoscrizione della direzione marittima di Cagliari in conseguenza delle modificazioni di cui agli articoli 1 e 2, è variata in conformità alla tabella unita al presente decreto, firmata dai Ministri per la marina mercantile, per la grazia e giustizia, per la difesa e per il tesoro.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore nel sessantesimo giorno dopo quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1968

SARAGAT

MORO — NATALI — REALE — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 agosto 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 84. — DI PRETORO

DIREZIONE MARITTIMA DI CAGLIARI

Capitaneria di porto	Giurisdizione litoranea				Giurisdizione (ai fini marittimi) sul territorio delle provincie sotto indicate
	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia	
	Carloforte	Da Capo-Mannu incluso a Capo Altano incluso compresa l'isola di San Pietro e isolotti viciniori	Oristano (T. Grande)	Marceddì (Arborea)	*Cagliari* *Nuoro* limitatamente ai seguenti comuni: Arizzo, Arzana, Atzara, Austis, Bari Sardo, Baunei, Belvì, Desulo, Elini, Escalaplano, Escolca, Esterzili, Fonni, Gadoni, Gairo, Gavoi, Genoni, Gergei, Girasole, Ilbono, Isili, Jerzu, Laconi, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Mamoiada, Meana Sardo, Nuragus, Nurallao, Nurri, Ollollai, Olzai, Orgosolo, Orroli, Ortueri, Osini, Ovodda, Perdasdefogu, Sadali, Serri, Seui, Seulo, Sorgono, Talana, Tertenia, Teti, Tiana, Tonara, Tortolì, Triei, Ulassai, Urzulei, Ussassai, Villagrande Strisaili, Villanova Tulo.
	S. Antioco	Da Capo Altano escluso a Capo Teulada escluso compresa l'isola di S. Antioco e gli isolotti viciniori	Portoscuso	Calasetta	
CAGLIARI (con sezione staccata a Sarroch)		Da Capo Teulada incluso a Capo Monte Santo incluso	Arbatax	Porto Budello (Teulada) Porto Corallo (Villaputzu)	
OLBIA		Da Capo Monte Santo escluso a Capo Ferro escluso		Golfo Aranci Porto Cervo di Arzachena Orosei Siniscola Cala Gonone (Dorgali)	*Nuoro* limitatamente ai seguenti comuni: Bitti, Budoni, Dorgali, Galtelli, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nuoro, Oliena, Onai, Onifai, Oniferi, Orani, Orose, Oretelli, Orune, Osidda, Ottana, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.
	La Maddalena	Da Capo Ferro incluso a Capo Testa incluso, compresa l'isola di La Maddalena e isole adiacenti		Palau Santa Teresa di Gallura	*Sassari* limitatamente ai seguenti comuni: Ala dei Sardi, Anela, Arzachena, Benetutti, Berchidda, Bono, Bottidda, Budduso, Burgos, Bultei, Calangianus, Esporlatu, Illorai, La Maddalena, Luogosanto, Luras, Monti, Nule, Olbia, Oschiri, Palau, Pattada, Santa Teresa di Gallura, Tempio Pausania.
PORTO TORRES		Da Capo Testa escluso a Capo Falcone escluso compresa l'isola della Asinara		Castelsardo Stintino	*Sassari* limitatamente ai seguenti comuni: Aggius, Alghero, Ardara, Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Bortigiadas, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Cheremule, Chiaramonti, Codrongianus, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Ittiri, Laerru, Mara, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu di S. Nicolò, Nulvi, Olmedo, Osilo, Ossi, Ozieri, Padria, Perfugas, Ploaghe, Porto Torres, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, San Francesco d'Aglientu, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Siligo, Sorso, Thiesi, Tissi, Torralba, Trinità d'Agultu, Vignola, Tula, Uri, Usini, Valledoria, Villanova Monteleone. *Nuoro* limitatamente ai seguenti comuni: Birrori, Bolotona, Borore, Bortigali, Bosa, Cuglieri, Dualchi, Flussio, Lei, Macomer, Magomadas, Modolo, Montresta, Noragugume, Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Silanus, Sindia, Suni, Tinnura, Tresnuraghes.
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Capo Mannu escluso		S. Nicolò dell'Argentiera Porto Conte (Fertilia) Bosa	

Il Ministro per la marina mercantile: NATALI
Il Ministro per la grazia e giustizia: REALE
Il Ministro per la difesa: TREMELLONI
Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 giugno 1968.

Revoca dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 2 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 dello stesso mese al registro n. 7 Tesoro, foglio n. 69, con il quale il dott. Luciano Felice Segre venne nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Torino;

Visti gli atti della verifica ispettiva eseguita al predetto dott. Segre dall'ispettore del Tesoro addetto alla vigilanza della borsa valori di Torino, inviati al Ministero del tesoro con nota n. 5310 del 31 gennaio 1968, verifica dalla quale sono emerse, a carico del dottor Luciano Felice Segre, alcune irregolarità tra le quali assume preminente rilievo la violazione al divieto di operare in proprio contemplato dall'art. 10 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Vista la nota n. 5362 in data 22 marzo 1968, con la quale l'ispettore sopracitato ha trasmesso la dichiarazione a firma del dott. Luciano Felice Segre, resa in data 27 febbraio c.a. al comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino, con cui lo stesso agente di cambio ha dato atto di non essere in grado di far fronte agli impegni derivantigli dalla liquidazione di borsa del mese suddetto ed ha esplicitamente invitato il comitato medesimo ad assumere i provvedimenti del caso;

Considerato che, in dipendenza di quanto precede, l'agente di cambio dott. Luciano Felice Segre, insolvente, ha perduto il requisito della « notoria moralità e correttezza commerciale » di cui all'art. 22, punto 3), della legge 20 marzo 1913, n. 272;

Visti i pareri resi in data 2 aprile 1968 dalla deputazione e dal comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa valori di Torino, con i quali i predetti organi hanno espresso entrambi avviso favorevole alla revoca del dott. Luciano Felice Segre dalla carica di agente di cambio;

Visto il provvedimento conseguentemente adottato dalla deputazione della borsa valori di Torino lo stesso 2 aprile 1968, con il quale è stata formalmente pronunciata l'esclusione permanente dalla borsa dell'agente di cambio suddetto;

Visti l'art. 57 della legge 20 marzo 1913, n. 272 e l'art. 16 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, numero 815;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Luciano Felice Segre è revocato con effetto immediato dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Torino.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte di conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 15 giugno 1968

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1968
Registro n. 22 *Tesoro, foglio n.* 316

(7853)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1968.

Tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli A, B e C e agli insegnanti tecnico-pratici in servizio negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, disposte in applicazione della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti gli articoli 3 e 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduti gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduto l'art. 1 della legge 19 ottobre 1965, n. 1204, il quale prescrive che le tabelle per la valutazione dei titoli di servizio e di cultura nei concorsi per merito distinto riservati agli insegnanti degli istituti e scuole d'istruzione secondaria debbono essere predisposte con decreto ministeriale, previo parere della competente sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere espresso dalla II sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le unite otto tabelle per la valutazione dei titoli, di servizio e di cultura, nei concorsi, per esami e titoli e per soli titoli, di merito distinto riservati agli insegnanti appartenenti ai ruoli *A*, *B* e *C*, nonchè agli insegnanti tecnico-pratici, in servizio negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, di cui alla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165, e successive modifiche.

Art. 2.

Le tabelle anzidette, che costituiscono parte integrante del presente decreto, saranno applicate ai concorsi di merito distinto indetti a seguito della entrata in vigore della legge 19 ottobre 1965, n. 1204.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1968

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Registro n. 54 *Pubblica istruzione, foglio n.* 52

TABELLA N. 1

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli riservati agli insegnanti di ruolo A.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di otto anni): punti 1 fino a . . . . punti 8

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5 fino a . . . . . » 4

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a punti 1,6

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a » 2,4

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico, per ogni corso: fino a punti 1 e fino a un massimo di . . » 2

6) per l'incarico di insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a . . . . » 4

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna punti 1,50 fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . » 2

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazioni post-universitaria previsti dagli statuti delle università . » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di grado pari a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 2 fino a » 4

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 1 fino a . . » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . » 1

9) risultato conseguito in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a » 2

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di primo grado.

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . » 2

Visto, *Il Ministro*: GUI

TABELLA N. 2

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli riservati agli insegnanti di ruolo A

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo con qualifica di ottimo o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2 fino a . . . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento degli istituti o scuole di istruzione secondaria o artistica.

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato o vice-preside: punti 0,5 fino a . . . . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2 fino a . . . . punti 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario nella scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3 fino a » 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1 e fino ad un massimo di . . » 4

6) per l'incarico d'insegnamento ricoperto presso università o istituti di grado universitario dopo l'assunzione nel ruolo d'attuale appartenenza: per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5 fino a » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, direzione di scuole coordinate; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50)

1) libera docenza, per ciascuna punti 4,50 fino a punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 6

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva) fino a . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università . . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami a cattedre di pari grado a quella di attuale appartenenza (si valuta una sola idoneità per ciascuna classe di concorso): punti 4 fino a . . . . » 8

7) per ogni abilitazione in classi di esami per l'insegnamento in istituti di istruzione secondaria o artistica di II grado e per la cattedra diversa da quella di attuale appartenenza: punti 2 fino a punti » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 1 fino a . . . . . . » 2

9) risultato conseguito in precedenti concorsi di merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito) un decimo della votazione complessiva del risultato migliore: fino a . . . . . » 10

Il punteggio è ridotto alla metà se trattasi di concorsi di merito distinto per insegnanti di scuole o istituti di I grado;

10) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 6

Visto, *Il Ministro*: GUI

TABELLA N. 3

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli, riservati agli insegnanti di ruolo B.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di « ottimo » o equivalente (si considerano non più di 5 anni): punti 1,5, fino a . . . . punti 7,5

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,6, fino a punti 3

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,3, fino a . » 1,5

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,4, fino a » 2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo di . » 2

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno 5 mesi): punti 0,5, fino a . » 2,5

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . » 2

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10)

1) libera docenza, per ciascuna: punti 1,50, fino a punti 3

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . » 1,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a » 5

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva), fino a » 5

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a » 1

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 2, fino a . » 4

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 1, fino a . » 2

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale . » 1

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a . . » 2

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale: fino a . » 3

Visto, *Il Ministro*: Gui

TABELLA N. 4

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli, riservati agli insegnanti di ruolo B

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza o come assistente universitario di ruolo, con qualifica di «ottimo» o equivalente (si considerano non più di 16 anni): punti 2, fino a . punti 32

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di scuole od istituti di istruzione secondaria od artistica;

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, o vice-preside, o coordinatore dei servizi provinciali di educazione fisica: punti 0,5, fino . . » 8

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente): punti 0,2, fino a . . . . » 3,2

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, come direttore tecnico del gruppo sportivo, attestato da un certificato del preside, su richiesta dell'interessato: punti 0,3, fino a punti 4,8

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento didattico: per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo di . » 4

6) per incarico presso università o istituti di grado universitario, ricoperto dopo l'entrata nel ruolo di attuale appartenenza, per anno accademico (almeno cinque mesi): punti 0,5, fino a . . . » 8

7) per ogni altro servizio (segretario del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, competizioni sportive; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici; collaborazione universitaria; ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50)

1) libera docenza: per ciascuna punti 4,50, fino a punti 9

2) premio ministeriale ottenuto in base alla legge 31 luglio 1952, n. 1078 . . . . » 4,50

3) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico), fino a . . . . » 20

4) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva), fino a . . . . » 10

5) per ogni diploma o titolo finale di studio, rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione post-universitari, previsti dagli statuti delle università, fino a . . . . . » 2

6) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, conseguita in concorsi per esami o per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza: punti 4, fino a » 8

7) per ogni abilitazione conseguita per classi di esami di grado pari o superiore: punti 2, fino a . » 4

8) per ogni laurea (o diploma di grado pari o superiore) oltre a quella valida per l'assunzione nel ruolo attuale: punti 2, fino a . . . . . . » 4

9) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per l'inclusione nella relativa graduatoria di merito), fino a . . . . » 10

10) per altri titoli presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 8

Visto, *Il Ministro*: Gui

TABELLA N. 5

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per esami e titoli riservati agli insegnanti di ruolo C.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15)

1) per ogni anno di servizio (almeno sette mesi) prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di undici anni) punti 0,75 fino a . . . . punti 8,25

2) per ogni anno di servizio come preside incaricato, vice preside, punti 0,4 fino a . . . » 4,4

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile col servizio precedente) punti 0,15 fino a . . . . » 1,65

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato, punti 0,2 fino a » 2,2

5) partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento didattico per ogni corso fino a punti 1, fino ad un massimo di . . . . » 2

6) per ogni altro servizio (segreteria del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, complessi orchestrali, organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, di aule per disegno o per esecuzioni musicali, collaborazione universitaria; attività didattiche oltre i normali obblighi di servizio, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . . punti 4

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10)

1) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a punti 5

2) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . » 5

3) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione univeristari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . » 1

4) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami e per classi di concorso di grado pari o superiore alla cattedra d'attuale appartenenza, punti 2 fino a . . » 4

5) per ogni abilitazione, conseguita per classi d'esame di grado pari o superiore, punti 1 fino a » 2

6) laurea (o diploma di grado pari o superiore a quelli di ammissione al concorso) { per ogni laurea » 1; per ogni diploma » 0,5 }

7) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1) fino a . . » 2

8) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale fino a . . » 5

Visto, *Il Ministro*: GUI

TABELLA N. 6

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto per soli titoli riservati agli insegnanti di ruolo C

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50)

1) per ogni anno di servizio (almeno sette mesi) prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di 21 anni) punti 1,5 fino a . . . . punti 31,5

2) per ogni anno di lodevole servizio come preside incaricato, o vice preside, punti 0,4 fino a . . » 8,4

3) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza (non cumulabile con servizio precedente) punti 0,15 fino a . » 3,15

4) per ogni anno di lodevole servizio come bibliotecario della scuola, come cassiere segretario della cassa scolastica, attestato da certificato del preside, su richiesta dell'interessato, punti 0,2 . . » 4,2

5) partecipazione a corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento didattico, per ogni corso fino a punti 2, fino al massimo di . . » 4

6) per ogni altro servizio (segreteria del collegio dei professori e dei consigli di classe; coordinatore di classe; organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite culturali, complessi orchestrali; organizzazione e revisione di gabinetti scientifici, di aule per disegno o per esecuzioni musicali, collaborazione universitaria, attività didattiche oltre i normali obblighi di servizio, ecc.) specificato e attestato dall'autorità scolastica competente, su richiesta dell'interessato, fino a . . » 5

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50)

1) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . punti 20

2) Risultato conseguito nel concorso per esame in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva) fino a . . . . punti 10

3) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciati dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 2

4) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito, di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1960, n. 1228, in concorsi per esami e classi di concorsi di grado o pari o superiore alla cattedra di attuale appartenenza, punti 4 fino a . . . . » 8

5) per ogni abilitazione, conseguita per classi di esami di grado pari o superiore, punti 2 fino a . » 4

6) laurea (o diploma di grado pari o superiore a quelli di ammissione al concorso) { per ogni laurea » 4; per ogni diploma » 2 }

7) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un decimo della votazione complessiva ottenuta, nel concorso di miglior esito, per la inclusione nella relativa graduatoria di merito) fino a . . . . » 10

8) per altri titoli, presentati dal candidato, attestanti la sua attività culturale, fino a . . . . » 15

Visto, *Il Ministro*: GUI

TABELLA N. 7

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto, per esami e titoli riservati agli insegnanti tecnico-pratici.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 15)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di sette anni) punti 1 fino a . . . . . . punti 7

Il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli d'insegnamento.

2) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza punti 0,2 fino a . . . . » 1,4

3) per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato) punti 0,2 fino a . . . » 1,4

4) partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico, per ogni corso fino a punti 1,5 e fino a un massimo di . . . . . » 3

5) per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite di istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratori costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico, ecc. (attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti) fino a . . . . . . » 5

6) prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi di orario, fino a . . . . . » 3

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 10)

1) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un ventesimo della votazione complessiva) fino a . . . . . . punti 5

2) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a . . . . » 5

3) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale . . . . » 2

4) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiore a quelli di attuale appartenenza, punti 2 (se ne valuta una sola) punti 2

5) altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale { per ogni laurea » 3; per ogni diploma » 0,5

6) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (inclusione nella graduatoria di merito, per ciascuna punti 1), fino a . » 2

7) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale fino a . . » 4

Visto, *Il Ministro*: GUI

TABELLA N. 8

Tabella di valutazione dei titoli nei concorsi per merito distinto, per soli titoli, riservati agli insegnanti tecnico-pratici.

A) *Titoli di servizio* (massimo punti 50)

1) per ogni anno (almeno sette mesi) di servizio prestato nel ruolo di attuale appartenenza con qualifica di ottimo (si considerano non più di quattordici anni) punti 2 (il punteggio è ridotto alla metà per il servizio prestato in altri ruoli di insegnamento) fino a punti 28

2) per ogni anno di appartenenza al consiglio di presidenza punti 0,2 fino a » 2,8

3) per ogni anno di lodevole servizio come componente il consiglio di amministrazione della cassa scolastica (attestato da certificato del preside su richiesta dell'interessato) punti 0,6 fino a » 8,4

4) partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento didattico per ogni corso fino a punti 1 e fino a un massimo di . » 4

5) per ogni altro servizio (organizzazione nell'ambito della scuola di mostre, spettacoli, visite di istruzione; partecipazione all'organizzazione e revisione di gabinetti scientifici e di laboratori; costruzione, riparazione, manutenzione di materiale scolastico ecc. (attestato da certificato delle autorità scolastiche competenti) fino a » 6

6) prestazioni ed attività didattiche oltre i normali obblighi d'orario, fino a . . . » 7

B) *Titoli di cultura* (massimo punti 50)

1) risultato conseguito nel concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza (un decimo della votazione complessiva) fino a punti 10

2) pubblicazioni (comprese quelle di carattere scolastico) fino a » 20

3) per ogni diploma o titolo finale di studio rilasciato dalle scuole o dai corsi di perfezionamento e specializzazione universitari, previsti dagli statuti delle università, o da corsi di perfezionamento e specializzazione successivi al diploma per l'assunzione nel ruolo attuale » 4

4) per ogni idoneità o inclusione nella graduatoria di merito in concorsi per esami a posti di grado pari o superiore a quelli di attuale appartenenza, da punti 6 fino a . » 10

5) altri titoli di studio di grado pari o superiore a quello valido per l'assunzione nel ruolo attuale { per ogni laurea » 5; per ogni diploma » 2

6) risultati conseguiti in precedenti concorsi per merito distinto per esami (un quinto della votazione complessiva ottenuta nel concorso di miglior esito, per la inclusione nella relativa graduatoria di merito) fino a » 20

7) per altri titoli presentati dal candidato attestanti la sua attività culturale, fino a . . » 5

Visto, *Il Ministro*: GUI

(7716)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituitasi presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5791 in data 9 agosto 1968 il sig. Giovanni Barillà, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo, è stato confermato, fino al 31 dicembre 1968, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Palermo.

(7943)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituitasi presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5792 in data 9 agosto 1968, il dott. Calogero La Porta, commissario governativo dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna, è stato confermato, fino al 31 dicembre 1968, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituita presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Enna.

(7944)

Conferma del commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai, istituitasi presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 5793 del 9 agosto 1968, il dott. Nicolò Asaro, presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta, è stato confermato, fino al 31 dicembre 1968, commissario governativo per la gestione straordinaria della sezione autonoma zolfatai istituitasi presso l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Caltanissetta.

(7945)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione provinciale allevatori con sede in Pisa, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1968, registro n. 13, foglio n. 62, l'Associazione provinciale allevatori (A.P.A.), con sede in Pisa, è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Biagini Angiolo, al prezzo di L. 250 il mq., un appezzamento di terreno di 15.000 mq., posto all'estrema periferia del comune di Pisa, in frazione Oratoio, località « Fosso Vecchio », distinto da porzioni dei mappali 15 e 21 del foglio 83 negli atti del N.C.T. di Pisa, per destinarlo allo svolgimento di manifestazioni zootecniche.

(7930)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti addì 22 luglio 1968, registro n. 12 Agricoltura e foreste, foglio n. 190, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal geometra Calogero Spitali avverso il provvedimento 7 ottobre 1966, con cui l'Ente di sviluppo agricolo in Sicilia (E.S.A.) ha respinto l'istanza del ricorrente diretta ad ottenere la riforma del provvedimento di liquidazione conseguenziale alla cessazione del rapporto d'impiego.

(7929)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 162

Corso dei cambi del 23 agosto 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,30	621,29	621,30	621,21	621,28	621,30	621,30	621,30	621,32
$ Can.	579,15	579,15	579,25	579,15	578,75	579,08	579,15	579,15	579,15	579,25
Fr Sv.	144,33	144,40	144,40	144,405	144,30	144,18	144,40	144,405	144,38	144,45
Kr. D.	82,69	82,69	82,72	82,705	82,60	82,64	82,695	82,705	82,69	82,70
Kr. N.	86,98	86,98	87,02	86,985	87 —	86,97	86,98	86,985	86,98	87 —
Kr Sv.	120,42	120,45	120,42	120,425	120,20	120,30	120,445	120,425	120,42	120,43
Fol.	171,19	171,16	171,05	171,07	171,30	171,31	171,06	171,07	171,19	171,08
Fr. B.	12,42	12,41	12,4150	12,4165	12,415	12,40	12,4175	12,4165	12,42	12,41
Franco francese	124,92	124,90	124,88	124,93	124,80	124,90	124,935	124,93	124,92	124,93
Lst.	1484,80	1483,75	1483,50	1483,55	1483 —	1484,80	1483,60	1483,55	1484,80	1483,70
Dm. occ.	154,48	154,50	154,51	154,525	154,45	154,55	154,54	154,525	154,48	154,53
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,075	24,0775	24 —	24,04	24,075	24,0775	24,07	24,065
Escudo Port.	21,71	21,72	21,75	21,71	21,70	21,60	21,73	21,71	21,71	21,71
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,93	8,9225	8,90	8,90	8,925	8,9225	8,92	8,92

Media dei titoli del 23 agosto 1968

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	108,275
Redimibile 3,50 % 1934	100,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,425
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	94,625
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 agosto 1968

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,30
1 Dollaro canadese	579,15
1 Franco svizzero	144,402
1 Corona danese	82,70
1 Corona norvegese	86,982
1 Corona svedese	120,435
1 Fiorino olandese	171,065
1 Franco belga	12,417
1 Franco francese	124,932
1 Lira sterlina	1483,575
1 Marco germanico	154,532
1 Scellino austriaco	24,076
1 Escudo Port.	21,72
1 Peseta Sp.	8,924

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Banca popolare di Tortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Tortona (Alessandria), da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara, ed alla sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Tortona.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate rispettivamente in data 10 e 19 marzo 1968 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca popolare di Tortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Tortona (Alessandria), e della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara, relative alla fusione delle due società, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. — Nulla osta all'incorporazione della Banca popolare di Tortona, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Tortona (Alessandria), da parte della Banca popolare di Novara, società cooperativa a responsabilità limitata con sede legale in Novara.

2. — La banca incorporante è autorizzata a sostituirsi con una propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'incorporanda in Tortona.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 agosto 1968

Il Governatore: CARLI

(7915)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione 1965; 6 % Serie speciale « Ferrovie dello Stato »; 6 % Serie speciale « Interventi statali ».

Si notifica che il giorno 16 settembre 1968, con inizio alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni* 6 % *a premi Serie speciale « Ferrovie dello Stato » - emissione* 1965:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di
n. 2.025 titoli di L. 50.000
» 645 titoli di L. 250.000
» 795 titoli di L. 500.000
» 1.770 titoli di L. 1.000.000

in totale n. 5.235 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 2.430.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni* 6% *Serie speciale « Ferrovie dello Stato »*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di
n. 2.865 titoli di L. 50 000
» 2.225 titoli di L. 250.000
» 2.805 titoli di L. 500.000
» 5.847 titoli di L. 1.000.000
» 195 titoli di L. 5.000.000
» 85 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 14.022 titoli, per il complessivo valore nominale di L 9.774.000.000, così ripartiti:

1) Emissione 1966:
n. 300 titoli di L. 50.000
» 120 titoli di L. 250.000
» 570 titoli di L. 500.000
» 990 titoli di L. 1.000.000
» 105 titoli di L. 5.000.000
» 45 titoli di L. 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.295.000.000;

2) Emissione 1966 - 2ª tranche:
n. 975 titoli di L. 50.000
» 735 titoli di L. 250.000
» 675 titoli di L. 500.000
» 1.725 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.295.000.000;

3) Emissione 1967:
n. 280 titoli di L. 500.000
» 450 titoli di L. 1.000.000
» 90 titoli di L. 5.000.000
» 40 titoli di L. 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.440.000.000;

4) Emissione 1967 - 2ª tranche:
n. 540 titoli di L. 50.000
» 348 titoli di L. 250.000
» 468 titoli di L. 500.000
» 1.380 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo volare nominale di L. 1.728.000.000;

5) Emissione 1967 - 3ª tranche:
n. 1.050 titoli di L. 50.000
» 1.022 titoli di L. 250.000
» 812 titoli di L. 500.000
» 1.302 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.016.000;

c) *in ordine alle obbligazioni* 6% *Serie speciale « Interventi statali »*:

Estrazione a sorte, per il rimborso, di
n. 3.911 titoli di L. 50.000
» 4.490 titoli di L. 100.000
» 2.840 titoli di L. 250.000
» 6.349 titoli di L. 500.000
n. 16.531 titoli di L. 1.000.000
» 92 titoli di L. 5.000.000
» 46 titoli di L. 10.000.000

in totale n. 34.259 titoli, per il complessivo valore nominale di L. 21.980.050.000, così ripartiti:

1) 2ª emissione - 1ª tranche:
n. 290 titoli di L. 50.000
» 172 titoli di L. 250.000
» 461 titoli di L. 500.000
» 1.267 titoli di L. 1.000 000
per il complessivo valore nominale di L. 1.555.000.000;

2) 2ª emissione - 2ª tranche:
n. 975 titoli di L. 50.000
» 527 titoli di L. 250.000
» 1.377 titoli di L. 500.000
» 3.191 titoli di L. 1.000.000
» 92 titoli di L. 5.000.000
» 46 titoli di L. 10.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.980.000.000;

3) 2ª emissione - 3ª tranche:
n. 175 titoli di L. 50.000
» 133 titoli di L. 250.000
» 326 titoli di L. 500.000
» 403 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 608.000.000;

4) 2ª emissione 4ª tranche:
n. 217 titoli di L. 50.000
» 923 titoli di L. 100 000
» 672 titoli di L. 250.000
» 1.174 titoli di L. 500.000
» 2.677 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.535.150.000:

5) 2ª emissione - 5ª tranche:
n. 649 titoli di L. 50.000
» 985 titoli di L. 100.000
» 357 titoli di L. 250.000
» 900 titoli di L. 500.000
» 2.369 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 3.039.200.000;

6) 2ª emissione - 6ª tranche:
n. 132 titoli di L. 50.000
» 199 titoli di L. 100.000
» 72 titoli di L. 250.000
» 181 titoli di L. 500.000
» 474 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 609.000.000;

7) 3ª emissione:
n. 814 titoli di L. 50.000
» 1.316 titoli di L. 100.000
» 501 titoli di L. 250.000
» 1.066 titoli di L. 500.000
» 3.399 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 4.229.550.000;

8) 3ª emissione - 2ª tranche:
n. 109 titoli di L. 50.000
» 176 titoli di L. 100.000
» 67 titoli di L. 250.000
» 143 titoli di L. 500.000
» 453 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 564.300.000;

9) 3ª emissione - 3ª tranche:
n. 550 titoli di L. 50.000
» 891 titoli di L. 100.000
» 339 titoli di L. 250.000
» 721 titoli di L. 500.000
» 2.298 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.859.850.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.
Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 21 agosto 1968

Il vice-direttore generale: CIRILLO

(7986)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso pubblico per titoli a undici posti di operaio comune di 3ª categoria (ex coeff. 151) in prova, nel ruolo degli operai permanenti del Corpo della guardia di finanza con la qualifica di « famiglio ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 5 marzo 1963, n. 367, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente provvidenze in favore degli orfani di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 308, riguardante l'assunzione obbligatoria dei sordomuti;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 1962, registro n. 20 Finanze, foglio n. 367, col quale è stata determinata la pianta organica degli operai permanenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, riguardante provvedimenti in favore dei mutilati e invalidi civili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul trattamento economico del personale statale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, concernente l'incremento della pianta organica degli operai permanenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza;

Vista la legge 15 novembre 1965, n. 1288, riguardante l'assunzione obbligatoria degli orfani di guerra ed orfani dei caduti per causa di servizio;

Vista la legge 14 ottobre 1966, n. 851, riguardante l'assunzione obbligatoria dei mutilati e invalidi del lavoro;

Considerata la necessità di coprire i posti vacanti nella pianta organica degli operai permanenti in servizio nel Corpo della guardia di finanza, mediante apposito concorso per l'assunzione di operai comuni di cui è particolarmente sentita la carenza di personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli a undici posti di operaio comune di 3ª categoria (ex coeff. 151) in prova, nel ruolo degli operai permanenti del Corpo della guardia di finanza con la qualifica di « famiglio».

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza 5ª elementare).

Per partecipare al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande debbono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, e i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e per i profughi e i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319);

3) per i profughi di cui al precedente n. 2), lettera *f*), e per i profughi di cui al decreto ministeriale del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967, che siano disoccupati, il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decerto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 marzo 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati e invalidi di guerra, per i mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati e invalidi in occasione di azione di terrorismo politico nei territori dell'ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da essa organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 dicembre 1961, n. 1298).

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui sopra assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 e 10 della categoria 9ª e da 3 e 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B*) del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il limite massimo di età è protratto, altresì, a 55 anni per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, nonchè per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi, per gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

7) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo, per gli operai di ruolo dello Stato e per i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale, come indicato all'art. 75 della legge 5 marzo 1961, n. 90;

8) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

9) si prescinde, altresì dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso indirizzate al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, Roma, redatte su carta bollata da L. 400 (allegato *A*) e firmate dagli aspiranti dovranno essere fatte pervenire al Ministero stesso - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data i pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati o operai presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego o di lavoro.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati da precedente impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

gli operai dello Stato dovranno indicare l'amministrazione e la categoria di appartenenza;

gli ex salariati non di ruolo, l'amministrazione cui appartenevano e se il rapporto di lavoro ebbe a cessare per riduzione di personale.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme (art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678).

Per gli aspiranti dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma comporterà l'esclusione dal concorso.

Art. 4.

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione al concorso, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale che essi ritengono utile ai fini del concorso stesso.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 3 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 5.

La commissione giudicatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, determinerà i criteri di valutazione dei titoli, esprimerà il giudizio sui requisiti e titoli dei concorrenti e formerà la graduatoria di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati idonei e che intendono far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina devono far pervenire al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo, entro il termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli e redatti nella forma prescritta dal successivo art. 8.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di 20 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sia i documenti di rito elencati nel successivo art. 7 sia per godere del beneficio dell'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 2, gli appositi documenti elencati nell'art. 8.

Art. 7.

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 4, e quelli residenti all'estero i seguenti documenti:

1) titolo di studio: certificato originale di licenza di 5ª elementare o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, in carta bollata da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita in carta bollata da L. 400 dal quale deve risultare che il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 35°. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero, dall'ufficiale di stato civile di questo ultimo comune;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici su carta bollata da L. 400, rilasciato dal comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

6) certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

I documenti indicati ai precedenti numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6) non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio ovvero del foglio matricolare in carta bollata da L. 400, rilasciata dalle autorità competenti.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari: copia o estratto del foglio matricolare militare in carta bollata da L. 400, rilasciati dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: un certificato di esito di leva in carta bollata da L. 400, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di esito di leva in carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (per i candidati della leva marittima): certificato di esito di leva in carta bollata da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i condidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alla lista di leva di mare.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita (solo per quelli di leva);
3) certificato penale (solo per quelli di leva);
4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il personale civile di ruolo degli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, con le note di qualifica dell'ultimo triennio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I seguenti documenti devono essere di data non anteriore ai tre mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato penale;
4) certificato medico;
5) copia dello stato matricolare.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) devono essere posseduti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza medainte citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, degli invalidi civili, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940/1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione su carta bollata da L. 400, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e categoria professionale ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915/1918 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasioni di azioni di ter-

rorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, 3° comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio.

I figli degli invalidi per servizio di 1ª categoria produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure un attestato dell'amministrazione dalla quale dipendevano i genitori;

h) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

l) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella lettera *g*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi da territorio di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 400 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

n) i profughi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967 (*Gazzetta Ufficiale* n. 201 dell'11 agosto 1967) e i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri comprovante tale loro condizione.

I profughi disoccupati dovranno produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

o) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra, o di altra attestazione speciale di merito di guerra, e i feriti di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da lire 400 dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale da L. 400 rilasciata dal sindaco del comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori e gli operai di ruolo dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 400, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 6;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art 6, su carta bollata da L. 400, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400, dell'autorità militare;

z) i candidati che beneficiano delle disposizioni di cui al numero 10) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali e militari di truppa in carta legale rilasciato dalla autorità militare competente;

w) i salariati non di ruolo cessati dal servizio per riduzione di personale dovranno produrre, in carta bollata un certificato rilasciato dall'amministrazione cui appartenevano;

x) i mutilati ed invalidi del lavoro, orfani e loro congiunti di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, un attestato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 9.

I candidati dichiarati vincitori saranno sottoposti ad una visita medica da parte di una commissione, che sarà nominata con successivo provvedimento, da costituirsi ai sensi dell'articolo 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

Detta commissione dovrà accertare l'idoneità fisica e l'attitudine al mestiere dei candidati.

Ai candidati sarà, inoltre, data tempestiva comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui la visita medica suddetta sarà tenuta.

Art. 10.

Il comando generale della guardia di finanza non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dello aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del comando stesso.

Art. 11.

La graduatoria generale di merito dei candidati giudicati idonei sarà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 marzo 1961, n. 90, art. 5

del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed articolo 11, primo comma, della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, contenente provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti richiesti saranno nominati in prova per il periodo di sei mesi al termine del quale, in caso di esito favorevole, saranno nominati in ruolo.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che verrà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dall'amministrazione, non assumano servizio entro il termine prescritto, saranno dichiarati rinunciatari senza bisogno di alcuna diffida.

Durante il periodo di prova verrà corrisposta una paga lorda giornaliera pari ad un trecentododicesimo della paga iniziale relativa all'ex coeff. 151 di stipendio previsto per la categoria di appartenenza oltre le quote di aggiunta di famiglia e gli altri assegni eventualmente spettanti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1968

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *luglio* 1968
Registro n. 25 *Finanze, foglio n.* 1

Modello della domanda su carta da bollo da L. 400, da inviare nel termine fissato dall'art. 3 del presente bando.

Al Ministero delle finanze - Comando generale della guardia di finanza - Ispettorato generale amministrativo — ROMA

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (prov. . . . .) via . . . . n. . . . . ., presa visione del bando di cui al decreto ministeriale . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per il . . . . . . posto di . . nella categoria di operaio comune . . . . presso il . . . . .

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . . (prov. . . . .) il . . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . .

4) non ha riportato condanne penali;

5) è in possesso del titolo di studio (licenza elementare) conseguito nell'anno scolastico . . presso .

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . .

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'articolo 2 del bando, perchè . . .

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito, espulso e dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Data, ...

Firma

. . . .

Indirizzo (presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni).

Visto per la legalizzazione della firma . . . .

(La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del corpo al quale appartengono). La firma del notaio o quella del segretario comunale non sono soggette alla legalizzazione, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

(6906)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente sociale di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sessanta posti di assistente sociale di 3ª classe, qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il 20% dei posti da conferire è riservato al personale in servizio presso l'istituto, con rapporto d'impiego temporaneo, alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonchè — in continuità di tale rapporto d'impiego — alla data della deliberazione del presidente dell'istituto di cui al successivo art. 10. Ove peraltro non risultasse conferibile al personale medesimo, tale percentuale sarà ricoperta mediante assegnazione secondo l'ordine stabilito dalla graduatoria.

Art. 2.

I concorrenti debbono possedere i seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana;

B) avere compiuto l'età di 18 anni e non avere superato quella di anni 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni per i concorrenti coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente;

3) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per i reati commessi durante il servizio militare, anche se sia intervenuta successivamente amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

4) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno 7 figli viventi, compresi fra essi anche i figli caduti in guerra;

5) a quaranta anni:

per coloro che abbiano riportato, a causa del comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) a quarantacique anni:

per il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) a cinquantacinque anni:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, a norma di legge, sia stata accordata analoga elevazione del limite massimo di età.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª; non sono parimenti ammessi al beneficio in pa-

rola gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 6 a 11 della tabella stessa.

Le elevazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) sono cumulabili tra loro e con quella indicata al punto 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età.

Le elevazioni di cui ai punti 5), 6) e 7) non sono cumulabili con quelle indicate ai punti 1), 2), 3) e 4).

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944); l'elevazione del predetto limite corrispondente a tale periodo è cumulabile con quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

C) essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

D) buona condotta civile e morale;

E) immunità da condanne e precedenti penali;

F) idoneità fisica all'impiego;

G) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

H) diploma di assistente sociale.

I requisiti prescritti devono essere posseduti dai concorrenti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Il requisito dell'età non e richiesto per il personale già in servizio con rapporto d'impiego presso l'istituto.

Il possesso del requisito della buona condotta verrà accertato d'ufficio.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere indirizzata alla Direzione generale dell'INAM - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, via L. Pianciani, 16 - Roma, e dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla direzione generale medesima entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La domanda, a pena di esclusione dal concorso, deve essere intestata e indirizzata esclusivamente all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Non è consentito, per l'inoltro della stessa, alcun tramite ne degli uffici periferici dell'istituto nè di altre pubbliche amministrazioni o uffici.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande, per qualsiasi motivo, pervengano alla direzione generale dell'istituto oltre il prescritto termine.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro apposto dall'istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) la data e il luogo di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno loro diritto all'elevazione del suddetto limite di età);

c) la residenza;

d) il diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado posseduto con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del diploma di assistente sociale con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario il concorrente dovrà dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i suoi precedenti penali indicandone la natura;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto del direttore della sede provinciale o del capo servizio centrale alle cui dipendenze essi prestano servizio.

Le comunicazioni dell'istituto, inerenti il concorso, son effettuate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici e dell'indirizzo da parte dei candidati o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4.

Il presidente dell'istituto procederà, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale, alla nomina della commissione esaminatrice del concorso, la cui composizione è così fissata:

Presidente:

nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale;

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione;

un funzionario statale, appartenente ad uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due esperti delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali;

un funzionario dell'istituto con qualifica di direttore centrale.

Segretario:

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Art. 5.

I candidati ammessi al concorso riceveranno tempestiva comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Del diario delle prove scritte sarà dato avviso nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) principi e metodi del servizio sociale;

b) legislazione sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) elementi di diritto privato;

b) elementi di diritto del lavoro.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno 7 decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciasuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a riserva di posti, a precedenza o a preferenza nella nomina:

a) i candidati ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate presenteranno la prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione;

b) i candidati reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati od invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli appartenenti a categorie assimilate dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

e) gli orfani dei caduti in guerra o per fatti di guerra o per la lotta di liberazione dovranno presentare un certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in bollo, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *c*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *c*); analogamente per i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella lettera *d*);

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle dei caduti indicati nella precedente lettera *e*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni, dovranno produrre apposita attestazione in bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; sono altresì valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto-legge 3 settembre 1947, n. 885; i profughi disoccupati dovranno altresì produrre un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante lo stato di disoccupazione;

l) i candidati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, quelli che abbiano riportato ferite di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) i coniugati con o senza prole e i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

n) i candidati capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *m*) rilasciato in data non anteriore a quella di comunicazione dell'esito favorevole della prova orale, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi.

Si considerano, nel caso, viventi anche i figli caduti in guerra:

o) i mutilati e gli invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno produrre il certificato di iscrizione nel relativo ruolo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

p) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro, dovranno produrre le relative attestazioni di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 8.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva che risulterà, per ciascun candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte e il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 9.

La graduatoria del concorso sarà sottoposta all'approvazione del consiglio di amministrazione dell'istituto, il quale tenuto conto delle riserve di posti previste dall'art. 1 del presente bando e dalla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

In tale sede il numero dei posti messi a concorso potrà essere incrementato dei posti disponibili nel ruolo alla data di approvazione della graduatoria, nei limiti stabiliti dall'art. 8, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) titolo di studio in originale posseduto o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) diploma di assistente sociale posseduto, in originale o copia autenticata ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, abbiano diritto alla

elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *B*) del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 7 del presente bando, dovranno essere prodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 7.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dallo ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

g) certificati dei carichi pendenti su carta da bollo rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura del luogo ove il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati od invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito della idoneità fisica all'impiego.

i) documento, aggiornato a data recente, comprovante lo adempimento degli obblighi militari e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare altresì che gli interessati, rispettivamente, erano in possesso della cittadinanza italiana e godevano dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 sulla base della documentazione prevista dall'art. 9 o d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente comma, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenga accertata la mancanza di uno o più requisiti.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati in prova con deliberazione del presidente dell'istituto.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, prorogabile per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori del concorso non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre 90 giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati possono essere, a giudizio insindacabile del consiglio di amministrazione, licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto, per il personale con la qualifica iniziale del ruolo degli assistenti sociali.

Art. 11.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina, con provvedimento del presidente dell'istituto.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prendono servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il presidente dello istituto potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presidente: TURCHETTI

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - via L. Pianciani, 16 — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . (1) e residente in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . codice postale n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di assistente sociale di terza classe di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. . . del .

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (3);

d) di essere in possesso del diploma di . . . . . conseguito il . . . . . . presso . . . . . . ;

e) di essere in possesso del diploma di assistente sociale conseguito il . . . . . presso . . . . . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione: . . . . ;

g) di avere / non avere prestato servizio con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di avere preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quella che lo impegna a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità:

Indirizzo . . . .

. . . . (4)
(firma)

Luogo e data . . . .

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(4) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal direttore della sede provinciale o dal capo del servizio centrale da cui il concorrente dipende.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Prove scritte

1) *Principi e metodi del servizio sociale*:

le istituzioni: storia, principi, finalità, metodologia, applicazione;
servizio sociale individuale;
servizio sociale di gruppo;
servizio sociale di comunità;
l'amministrazione dei servizi sociali;
la ricerca nel servizio sociale;
etica generale e professionale.

2) *Legislazione sociale*:

la legislazione sociale in generale; i soggetti: lo Stato, gli enti ausiliari, gli enti sindacali, i datori di lavoro ed i lavoratori. La disciplina amministrativa del lavoro in generale;
le assicurazioni sociali; soggetti delle assicurazioni sociali;
i mezzi finanziari delle assicurazioni sociali;
le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono;
il sistema assistenziale dell'INAM;
l'organizzazione strutturale e funzionale dell'INAM.

2) Prova orale

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

a) *Elementi di diritto privato*:

diritto soggettivo e diritto oggettivo; fonti del diritto; acquisto, modificazione ed estinzione dei diritti; persona fisica e persona giuridica; capacità giuridica e di agire;
il fatto giuridico, l'atto giuridico, il rapporto giuridico, il negozio giuridico: elementi, categorie e funzioni; la volontà negoziale e la rappresentanza; i vizi e le cause di discordanza nella volontà negoziale; l'oggetto, la causa, la forma del negozio giuridico; invalidità ed inefficacia;
il diritto delle obbligazioni: concetto, elementi e specie; fonti dell'obbligazione.

b) *Elementi di diritto del lavoro*:

le fonti e gli elementi essenziali del rapporto di lavoro; costituzione e cessazione del rapporto; principali obbligazioni delle parti.

(7778)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice del concorso per titoli riservato al personale in servizio presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
nella qualità di
Presidente della Cassa per la formazione della proprietà contadina

Visto il bando di concorso per titoli riservato al personale in servizio presso la Cassa per la formazione della proprietà contadina, in data 15 dicembre 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 1° febbraio 1968;

Vista la deliberazione in data 20 ottobre 1967 del comitato amministrativo della cassa recante l'autorizzazione a nominare la commissione incaricata dell'espletamento del concorso di cui trattasi;

Visto l'art. 28 del decreto ministeriale 20 aprile 1967 recante norme sulla composizione di detta commissione;

Visto il provvedimento in data 14 maggio 1968, con il quale viene nominata la succitata commissione;

Ritenuta l'opportunità di sostituire il segretario della commissione medesima;

Dispone:

Il dott. Ernesto Agricola, direttore di sezione del Ministero dell'agricoltura è nominato segretario della commissione esaminatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione del dott. Vincenzo Panzani.

Roma, addì 6 agosto 1968

Il Ministro - Presidente: Sedati

(7882)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 1721 e n. 1722 in data 20 febbraio 1968, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1965;

Vista la nota n. 1913-4-1ª del 21 giugno 1968 del comune di Laurino, con la quale si dà comunicazione della rinunzia del dott. Guzzo Sabato alla condotta medica di quel comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dai concorrenti che seguono nella graduatoria il dott. Guzzo Sabato;

Considerato che il dott. Vairo Cesare, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare la condotta di cui innanzi;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, numero 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Vairo Cesare è dichiarato vincitore del posto di medico condotto di Laurino.

Il sindaco del comune di Laurino è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 2 agosto 1968

Il medico provinciale: Gallo

(7848)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1968, n. **10**.
Approvazione del conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato il conto consuntivo della provincia di Bolzano per l'esercizio 1966 che, in conformità della sue scritture, si chiude con le seguenti risultanze finali:

I. — *Conto del tesoriere*

Somme riscosse:		
in c/ degli esercizi precedenti . . .		L. 3.594.524.593
in c/ dell'esercizio 1966 . . .		» 6.629.523.379
fondo di cassa all'inizio dell'anno . .		» 2.410.805.135
Totale attivo . . .		L. 12.634.853.107
Somme pagate:		
in c/ degli esercizi precedenti .	L. 3.960.135.030	
in c/ dell'esercizio 1966 .	» 6.693.980.043	
		» 10.654.115.073
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966 . .		L. 1.980.738.034

II. — *Conto dell'amministrazione*

Somme rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario:		
in c/ degli esercizi precedenti .	L. 1.700.800.898	
in c/ dell'esercizio 1966 .	» 4.946.618.837	
Totale residui attivi .		L. 6.647.419.735
Somme rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario:		
in c/ degli esercizi precedenti .	L. 2.735.336.733	
in c/ dell'esercizio 1966 .	» 5.200.396.309	
		» 7.935.733.042
Differenza passiva . .		L. 1.288.313.307
Riporto fondo cassa al 31 dicembre 1966		» 1.980.738.034
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1966		L. 692.424.727

III. — *Conto del patrimonio*

Totale delle attività	L. 16.770.456.605
Totale delle passività	» 13.988.608.531
	L. 2.781.848.074

Art. 2.

I residui attivi e passivi risultanti alla fine dell'esercizio 1966 da riportare nella gestione finanziaria 1967 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Residui attivi:	
avanzo di cassa al 31 dicembre 1966 . .	L. 1.980.738.034
residui attivi della gestione esercizi precedenti .	» 1.700.800.898
residui attivi dalla gestione esercizio 1966	» 4.946.618.837
	L. 8.628.157.769
Residui passivi:	
residui passivi dalla gestione esercizi precedenti	L. 2.735.336.733
residui passivi dalla gestione esercizio 1966	» 5.200.396.309
	L. 7.935.733.042

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7934)

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1968, n. **11**.
Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*).

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1968 sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*).

Art. 3.

Per il raggiungimento degli scopi previsti dalla legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, è autorizzato nell'esercizio finanziario 1968, l'ulteriore limite d'impegno di lire 50 milioni (capitolo 293).

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

ALLEGATO *A*

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

Fondi disponibili da precedenti bilanci . .	L. 662.500.000
Capitoli in aumento:	
Cap. 44. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi per la difesa contro la grandine, per l'acquisto e l'impianto di apparecchiature e di materiale idonei allo scopo, nonchè per contributi per il finanziamento delle federazioni provinciali dei Consorzi medesimi — (L. R. 17 marzo 1964, n. 16)	» 10.000.000
Cap. 45. — Assegnazione della Regione per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale e amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolte dalle associazioni riconosciute (L. R. 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8) . .	» 8.000.000
Cap. 48. — Assegnazione dalla Regione a sensi della legge regionale 1° settembre 1962, n, 18, a favore della zootecnia	» 1.500.000

Cap. 54. — Assegnazione della Regione per la esecuzione del programma di opere pubbliche a sensi della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, art. 16 . . . . L. 50.000.000

Capitolo di nuova istituzione:

TITOLO III. — Categoria III

Cap. 74. — Contributo del comune di Anterivo per la sistemazione della strada provinciale di Anterivo (delibera n. 3/C/68 del consiglio comunale) . L. 20.000.000

Totale nuove e maggiori entrate . . . L. 752.000.000

TABELLA *B*

VARIAZIONI ALLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

Capitoli in aumento:

Cap. 10 (punto 1). — Spese per il personale (L. P. 14 gennaio 1968, n. 2) L. 80.000.000

Cap. 15. — Indennità di buona uscita e di licenziamento al personale provinciale (articoli 125 e 126, L. P. 3 luglio 1959, n. 6) . » 10.000.000

Cap. 33. — Spese varie afferenti esercizi scaduti e rimaste da pagare (art. 212 regolamento legge comunale e provinciale) . » 2.000.000

Cap. 102. — Contributo al fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori (L. P. 27 agosto 1962, n. 9) » 23.000.000

Cap. 103. — Quota di integrazione del fondo provinciale per l'istruzione professionale degli apprendisti del commercio, artigianato e industria, di cui all'art. 7 della L. P. 7 ottobre 1955, n. 3 » 185.670.860

Cap. 106. — Spese per l'istruzione professionale agricola e di economia domestica rurale comprese le spese per l'acquisto di materiale didattico, di macchine agricole a scopi didattici, per l'ordinaria manutenzione e il funzionamento dei convitti per i frequentanti i corsi professionali e le scuole professionali (L. P. 27 novembre 1967, n. 15) » 28.000.000

Cap. 148. — Spese per l'assistenza e l'educazione dei frenastenici recuperabili . » 9.000.000

Cap. 210 (punto 1). — Salari e contributi previdenziali e assistenziali per il personale cantoniere (L. P. 3 luglio 1959, n. 6) (strade comunali e provinciali) (L. P. 14 gennaio 1968, n. 2) . » 40.000.000

Cap. 211 (punto 1). — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade provinciali . » 10.000.000

Cap. 212 (punto 1). — Spese per la manutenzione ordinaria delle strade comunali (L. R. 16 novembre 1956, n. 19) » 7.000.000

Cap. 213. — Spese per lavori causati da alluvioni, frane e valanghe . » 15.000.000

Cap. 245. — Fondo di riserva per le assegnazioni deficienti di bilancio . » 11.047.440

Cap. 246. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » 111.072.000

Cap. 256. — Sistemazione e manutenzione straordinaria dei fabbricati adibiti a servizi pubblici » 12.000.000

Cap. 280. — Spese e contributi per la costruzione, sistemazione e arredamento edifici destinati a sede di scuole materne . » 13.000.000

Cap. 285. — Spese per acquisto terreno e relative sistemazioni, nonchè allacciamenti, manutenzione, riattamento, completamento e arredamento per locali di corsi e scuole di agricoltura e di economia domestica compresi i convitti annessi (modificato nel testo) . » 10.000.000

Cap. 293. — Fondo per interventi di risanamento nel settore edilizio (L.P. 29 dicembre 1966, n. 14) . . . » 50.000.000

Cap. 310. — Fondo per l'esecuzione di lavori straordinari di sistemazione e costruzione di strade di interesse provinciale » 20.000.000

Cap. 323. — Fondo per spese di pronto soccorso nell'interesse della zootecnia: misure di urgenza contro le malattie infettive del bestiame, compresa la disinfezione delle stalle, contributi per abbattimento di animali infetti da tbc e brucellosi, per foraggio a proprietari di stalle sequestrate per reinfezione, sussidi ad associazioni mutue di assicurazione volontaria di bestiame . L. 21.000.000

Cap. 324. — Assistenza creditizia all'artigianato (L.P. 12 agosto 1951, n. 1) . . . . . » 25.000.000

Cap. 344. — Spese per la concessione di contributi ai consorzi per la difesa contro la grandine, per l'acquisto e l'impianto di attrezzature e di materiale idonei allo scopo, nonchè per contributi per il finanziamento delle federazioni provinciali dei consorzi medesimi (L.R. 17 marzo 1964, n. 16 e 1° luglio 1966, n. 9) . . . . . » 10.000.000

Cap. 345. — Spese per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica legale e amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolte dalle associazioni riconosciute (L.R. 14 febbraio 1964, n. 8, articoli 4 e 8) . . . . » 8.000.000

Cap. 348. — Provvedimenti per il miglioramento zootecnico (L.R. 1° settembre 1962, n. 18) » 1.500.000

Cap. 354. — Spese per la concessione di concorsi annui costanti per l'esecuzione di opere pubbliche a favore degli enti locali, di società cooperative ed altri enti, associazioni, comitati aventi finalità di pubblica utilità (L.R. 1° luglio 1963, n. 17, art. 14) . . . . » 50.000.000

Totale capitoli in aumento . . . L. 752.290.300

Capitoli di nuova istituzione:

TITOLO I

Sezione IV — Rubrica VIII — Categoria III

Cap. 172. — Contributo straordinario per iniziative a favore di enti e persone sinistrate dai terremoti in Sicilia del 1968 . . . . . L. 5.000.000

TITOLO II

Sezione I — Rubrica II — Categoria VIII

Cap. 259. — Spese per sistemazione, trasformazione, arredamento e miglioramento al complesso patrimoniale provinciale ex albergo Savoy in Merano . . . . L. 75.000.000

Sezione IV

Rubrica I — Categoria VIII

Cap. 302. — Acquisto di un edificio da destinare a scuole speciali per fanciulli subnormali (I rata) . . . . L. 10.000.000

Sezione V

Rubrica I — Categoria VIII

Cap. 317. — Quota della provincia dovuta allo Stato sulle spesa per la costruzione del II lotto della strada Prato Isarco - Fié (13 delle 30 annualità - dal 1956 al 1968) D.L. 10 agosto 1945, n. 517, delibera prov. di Bolzano 4 febbraio 1949, n. 11 L. 4.709.700

Categoria XI

Cap. 318. — Acquisto di azioni della S.p.A. per l'autostrada di Alemagna . . . . . L. 25.000.000

Totale capitoli di nuova istituzione . . . L. 119.709.700

Capitolo in diminuzione:

Cap. 246. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi (L.P. 14 gennaio 1968, n. 2) . . . . L. 120.000.000

RIASSUNTO TABELLA *B*

Totale capitoli in aumento	L.	752.290.300
Totale capitoli di nuova istituzione . . .	»	119.709.700
Totale maggiori e nuove spese . . .	L.	872.000.000
Capitolo in diminuzione	»	120.000.000
Totale a pareggio con tabella *A* . . .	L.	752.000.000

ALLEGATO

BILANCIO DI PREVISIONE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1968

« Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi »

Cap. 246. — in aumento L. 111.072.000

a) L. 28.000.000 modifica L.P. 5 gennaio 1958, n. 1 (contributi di studio)

b) L. 6.172.000 interventi di risanamento edilizio nel comune di Bolzano (II finanziamento)

c) L. 76.900.000 rifinanziamento L.P. 25 novembre 1965, n. 15, per agevolazioni creditizie nell'edilizia popolare.

(7935)

LEGGE PROVINCIALE 21 luglio 1968, n. 12.

Modifiche alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, relativa alla concessione di contributi di studio a studenti universitari e di scuole medie, premi e sussidi per studi di perfezionamento e di specializzazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comma secondo dell'art. 1 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, è sostituito dal seguente:

a) in forma di borse di studio a studenti di scuole superiori statali o private, nazionali od estere, da L. 200.000 a L. 300.000;

b) in forma di borse di studio a studenti di scuole statali o private di istruzione media, da L. 60.000 a L. 100.000;

c) in forma di contributi *una tantum* a studenti di scuole statali o private di istruzione media, fino a L. 30.000;

d) in forma di premi e sussidi, fino all'ammontare massimo di L. 200.000, a cittadini italiani, che frequentino scuole di grado superiore nazionali od estere, nonchè corsi a scopo di perfezionamento o di specializzazione, di cui la provincia ravvisi l'opportunità;

e) in forma di contributi da L. 70.000 a L. 160.000 a favore di studenti di scuole medie d'obbligo statali o private, che per la distanza dalla sede scolastica o dalla linea dei mezzi pubblici di trasporto o da quelli autorizzati al trasporto dei frequentanti la scuola media d'obbligo, non sono in grado di assolvere l'obbligo scolastico della scuola media d'obbligo e che di conseguenza, per raggiungere tale fine, devono essere ospitati in convitti o presso privati nei centri sede di scuola media.

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, dopo le parole « La Giunta provinciale può stabilire annualmente la quantità e la misura delle provvidenze di cui all'articolo precedente secondo le lettere *a*), *b*), *c*), *d*) », viene aggiunta la seguente lettera: « *e*) . . . ».

Art. 3.

All'art. 3 della legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1 viene aggiunto il seguente testo:

« . . . quelle di cui alla lettera *e*) entro il 15 dicembre di ogni anno e possono essere liquidate in più rate ».

Art. 4.

Al maggiore onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1968 in L. 28.000.000, si farà fronte per l'esercizio finanziario corrente mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 246 « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi » del bilancio di previsione 1968.

Detto importo viene portato in aumento del capitolo 73 del medesimo bilancio « Fondo per la concessione di contributi di studio a studenti universitari, di scuole medie e per corsi di specializzazione ».

All'onere per gli esercizi successivi si provvederà con una quota del gettito di compartecipazione al provento delle tasse automobilistiche a sensi della legge n. 49 del 9 febbraio 1952, predisponendo nei bilanci dei futuri esercizi finanziari i corrispondenti capitoli di spesa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige approvata con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

p. *Il Presidente della Giunta provinciale*
BENEDIKTER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7936)

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 1968, n. 13.

Integrazioni e modifiche alla legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15 « Ordinamento del personale addetto alla formazione professionale agricola ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 6 *agosto* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 7 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, viene aggiunto il seguente comma:

« L'assegnazione del contributo ai singoli allievi avviene in base ad un elenco nominativo degli allievi bisognosi e meritevoli formato dalla direzione ed approvato dall'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 22 della legge provinciale 27 novembre 1967, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1968 e successivi sarà provveduto con una quota delle entrate tributarie devolute dallo Stato alla provincia ai sensi degli articoli 67 e 68 dello Statuto regionale. Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1968 sono istituiti gli appositi capitoli di spesa ai numeri 106, 107 e 108 con i rispettivi finanziamenti di L. 225.000.000, L. 12.000.000 e L. 1.000.000. Nei bilanci degli esercizi saranno istituiti i corrispondenti capitoli di spesa. Il capitolo 106 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario in corso e quello corrispondenti degli esercizi futuri potranno essere suddivisi in distinti capitoli o in articoli specifici, a seconda della diversa natura della spesa derivante dalla presente legge ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7937)

LEGGE PROVINCIALE 22 luglio 1968, n. **14**.

Ulteriori disposizioni per favorire l'acquisto di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 30 *luglio* 1968)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito il fondo di rotazione per l'acquisizione e la urbanizzazione delle aree comprese nelle zone riservate alla edilizia economica e popolare ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14.

Art. 2.

Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato alla erogazione di mutui senza interessi ai comuni per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree ivi indicate.

Le domande di mutuo per l'acquisizione e l'urbanizzazione delle aree il cui utilizzo è previsto nei successivi due anni, da inoltrare all'Assessorato provinciale per l'edilizia popolare entro il mese di settembre di ogni anno, devono essere corredate dagli elaborati di cui ai numeri 2, 3 e 5 del terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, modificato dall'art. 4 della presente legge.

Per l'assegnazione dei mutui richiesti, la Giunta provinciale delibera un programma annuale di ripartizione del fondo per comprensori intercomunali, tenendo conto del fabbisogno di alloggi calcolato in base all'indice di affollamento delle abitazioni ed all'indice di incremento, naturale e migratorio, della popolazione, nonchè degli indici di incremento delle forze di lavoro nei settori extra-agricoli ed anche della necessità di una armonica distribuzione dei mezzi sul territorio della provincia.

Nella relazione al bilancio di previsione la Giunta provinciale riferisce sull'applicazione della presente legge nell'anno precedente.

Art. 3.

Per ottenere l'erogazione dei mutui assegnati a norma dell'art. 2 i comuni dovranno presentare richiesta di espropriazione ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modificazioni, delle aree indicate nella deliberazione di assegnazione del mutuo.

Ai fini di un accordo bonario ai sensi del quarto comma dell'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, l'indennità ivi prevista viene aumentata del dieci per cento.

I mutui destinati all'acquisizione delle aree saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta provinciale in base alle dichiarazioni di accordo bonario di cui al quinto comma dell'articolo unico della legge regionale 23 luglio 1964, n. 25, ovvero, in caso di mancato accordo, in base all'elenco delle indennità offerte e non accettate.

I mutui riferentisi alle aree da cedere ad enti o privati ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, devono essere rimborsati alla provincia entro trenta giorni dall'avvenuto incasso da parte del comune del prezzo di cessione di ogni singolo lotto e comunque entro due anni dalla data del decreto di liquidazione del mutuo. Tale termine potrà essere prorogato con decreto del Presidente della Giunta provinciale su motivata richiesta del comune interessato fino ad un massimo di altri due anni limitatamente agli importi afferenti ai lotti per i quali non è stato possibile perfezionare l'atto di cessione. Alla scadenza del suddetto termine di proroga il mutuo dovrà essere estinto indipendentemente dall'avvenuta cessione delle aree.

I mutui che sono stati utilizzati per l'acquisizione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, sostituito dall'art. 5 della presente legge, potranno essere ammortizzati mediante cessione da parte del comune alla provincia del contributo quindicinale di cui alle leggi regionali 1° luglio 1963, n. 17 e 29 maggio 1964, n. 22, e comunque entro un periodo non superiore agli anni 16. Le rate annuali di rimborso non coperte da contributo regionale sono garantite con le disponibilità sui proventi indicati al secondo comma dell'art. 2 della legge statale 29 settembre 1964, n. 847.

I mutui concessi per le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma precedente saranno erogati con decreto del Presidente della Giunta provinciale su presentazione del progetto esecutivo debitamente approvato, sentito il competente organo consultivo di cui alla legge regionale 25 novembre 1963, n. 31. Al suddetto progetto esecutivo dovrà essere allegato un piano di ripartizione delle spese di urbanizzazione primaria a norma del secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, modificato dall'art. 5 della presente legge, sulle aree servite dalle opere previste. L'ammontare del mutuo non potrà superare il costo approvato delle opere progettate. Per quanto riguarda il rimborso si osservano le disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo.

Le somme rimborsate dai comuni a norma del presente articolo affluiranno al fondo di cui all'art. 1.

Art. 4.

L'art. 2 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Il piano delle zone riservate all'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 1, da inserire nel piano regolatore generale o nel programma di fabbricazione, deve contenere un programma concreto di utilizzo coordinato delle aree, e la specificazione, se del caso, degli enti di cui all'art. 3.

Il piano deve contenere i seguenti elementi:

a) la rete stradale e la delimitazione degli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico, nonchè ad edifici pubblici o di culto;

b) la suddivisione in lotti delle aree, con l'indicazione della tipologia edilizia, l'ubicazione e la volumetria dei singoli edifici;

c) la profondità delle zone laterali a opere pubbliche, la cui occupazione serva ad integrare le finalità delle opere stesse ed a soddisfare prevedibili esigenze future.

Il progetto del piano è costituito dai seguenti elaborati:

1) planimetria in scala non inferiore a 1:10.000, contenente le previsioni del piano regolatore o del programma di fabbricazione, con la precisa individuazione delle zone destinate all'edilizia popolare;

2) planimetria in scala 1:1440, disegnata sulla mappa catastale e contenente gli elementi di cui al comma precedente;

3) gli estratti tavolari e fogli di possesso delle aree comprese nel piano;

4) le norme di attuazione o di regolamento edilizio concernente la esecuzione del piano;

5) relazione illustrativa con previsione di larga massima della spesa occorrente per l'acquisizione ed urbanizzazione primaria e secondaria delle aree comprese nel piano.

Il piano di zona inserito nel piano regolatore segue la procedura prevista all'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, mentre al programma di fabbricazione contenente un piano di zona per l'edilizia economica e popolare si applica quanto disposto agli articoli 22, 23 e 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, in merito alla formazione, approvazione, efficacia e salvaguardia dei piani particolareggiati. I termini di cui all'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono ridotti alla metà. Le misure di salvaguardia di cui all'art. 25 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, sono obbligatorie per il piano regolatore ed il programma di fabbricazione.

L'approvazione del piano equivale anche a dichiarazione di pubblica utilità, di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere, impianti ed edifici in esso previsti. L'indicazione nel piano delle aree occorrenti per la costruzione di edifici scolastici sostituisce a tutti gli effetti la dichiarazione di idoneità preveduta dall'art. 7 della legge statale 24 luglio 1962, n. 1073.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, per quanto riguarda il contenuto e l'efficacia, ai piani di zona relativi alle zone riservate all'edilizia economica e popolare in piani regolatori vigenti o adottati con delibera del consiglio comunale alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il fabbisogno dei vani cui deve corrispondere il piano di zona è determinato nella misura minima del 60 per cento del prevedibile fabbisogno di edilizia residenziale calcolato per almeno un decennio.

L'estensione delle aree da includere nel piano è determinata in rapporto ad una densità territoriale minima di 150 abitanti per ettaro, nonchè ad una densità edilizia, compresa tra gli 80 ed i 100mc. per abitante.

I regolamenti edilizi relativi ai piani di zona dovranno prevedere una distanza minima tra fronti opposti di edifici, aventi finestre di vani abitabili, cucine comprese, non minore dei tre mezzi dell'altezza del fronte più alto e comunque non inferiore in valore assoluto ai ml. 16.

Per la formazione dei piani di zona relativi a zone già riservate all'edilizia economica e popolare da piani regolatori vigenti, il consiglio comunale delibera il piano di zona che viene approvato dalla Giunta provinciale sentito il comitato urbanistico provinciale. Trattandosi di zone riservate all'edilizia economica e popolare da piani regolatori soltanto adottati, il consiglio comunale delibera il relativo piano di zona inviandolo contemporaneamente o successivamente agli elementi del progetto di piano regolatore alla Giunta provinciale per l'approvazione ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 10 luglio 1960, n 8».

Art. 5.

L'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, è sostituito dal seguente:

« I comuni possono acquistare, anche mediante esproprio a norma della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, le aree comprese nel piano e sono autorizzati a cederne il diritto di superficie o a rivenderle, previa urbanizzazione e fatti salvi i diritti dei proprietari a norma del successivo art. 4, a privati o agli enti, istituti e società di cui all'art. 16 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e success.ve modificazioni, che si impegnino a realizzare la costruzione di case economiche o popolari.

Il prezzo di cessione deve essere determinato sulla base del prezzo di acquisto o della indennità di esproprio, maggiorato delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione primaria, escluso il costo delle relative aree, tenendo conto della destinazione e dei volumi edificabili.

Sono considerate opere di urbanizzazione primaria ai sensi del presente articolo:

a) strade residenziali;
b) spazi di sosta e di parcheggio;
c) fognature;
d) rete idrica;
e) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas;
f) pubblica illuminazione;
g) spazi di verde attrezzato ».

Art. 6.

Dopo l'art. 3 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, è inserito il seguente art. 3-*bis*:

« Entro il primo bimestre di ogni anno, in relazione alle aree il cui utilizzo è previsto nei prossimi due anni e per le quali è stata presentata richiesta di espropriazione ai sensi della legge regionale 17 maggio 1956, n. 7, e successive modifiche, possono presentare domanda di acquisto per gli scopi di cui al primo comma dell'art. 3 i privati singoli o associati in cooperative che abbiano la residenza stabile del comune e si trovino nelle altre condizioni di essere beneficiari delle agevolazioni per l'edilizia popolare a norma della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche. A tale effetto si applicano i primi due commi dell'art. 4 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche. L'assegnazione è disposta con delibera della Giunta comunale, tenuto conto del fabbisogno di aree per le costruzioni da parte degli enti di cui al primo comma dell'art. 3 e delle aree di cui all'art. 4, sulle quali i proprietari abbiano richiesto di costruire in proprio case popolari.

I progetti delle costruzioni previste sulle aree di cui alla presente legge, debbono essere preventivamente approvati dal Presidente della Giunta provinciale su proposta dell'assessore competente agli effetti dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sulla edilizia economica e popolare approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, modificato dall'art. 4 della legge 11 luglio 1942, n. 843, per accertare che le costruzioni siano di tipo economico o popolare ».

Art. 7.

L'art. 4, primo comma, della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, è sostituito dal seguente:

« I proprietari delle aree comprese nei piani approvati ai sensi della presente legge e non destinate nei piani stessi agli usi previsti dall'art. 2, secondo comma, lettere *a*), e *c*), possono, entro il mese di agosto di ogni anno, presentare domanda al comune di costruire direttamente, sulle aree stesse, fabbricati aventi caratteristiche di abitazione di tipo economico o popolare ».

Art. 8.

All'art. 4 della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, sono aggiunti i seguenti commi:

« Le spese di urbanizzazione primaria, di cui all'ultimo comma dell'art. 3, sono a carico dei proprietari, in proporzione al volume edificabile consentito, e devono essere rimborsate al comune all'atto della concessione della licenza edilizia.

Il comune ha la facoltà di affidare l'esecuzione delle opere stesse ai proprietari, con le modalità e per l'importo di spesa relativo da stabilirsi in sede di stipulazione di apposita convenzione ».

Art. 9.

L'art. 6, secondo comma, della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, è sostituito dal seguente:

« Per i primi 10 anni dalla data di rilascio della licenza di uso, gli alloggi di cui è ammessa la costruzione a norma dell'art. 4, possono essere dati in locazione per un canone annuo non superiore, al netto delle spese di gestione e di manutenzione ordinaria, al 5,50 per cento del costo di costruzione dell'alloggio, determinato dall'organo tecnico dell'assessorato competente, più le corrispondenti quote del valore dell'area nella misura determinata ai sensi dell'art. 3 ».

Art. 10.

L'art. 18 della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, è abrogato.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 31 della legge provinciale 10 luglio 1960, n. 8, introdotto con l'art. 20 della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, è sostituito dal seguente:

« La provincia concorre alla metà della spesa riconosciuta ammissibile dalla Giunta provinciale per la redazione del programma di fabbricazione a favore dei comuni per i quali non è obbligatoria la redazione del piano regolatore. Il contributo viene aumentato al 70 per cento della spesa per quei comuni che includono nel programma di fabbricazione un piano di zona ai sensi della legge provinciale 21 ottobre 1963, n. 14, e successive modificazioni, o un piano di risanamento edilizio in zone depresse ai sensi della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14 ».

Art. 12.

Per l'attuazione della presente legge la Giunta provinciale è autorizzata a stanziare nei propri bilanci a partire dal 1968 fino al 1970 un importo annuo non superiore a L. 250.000.000.

All'onere derivante dal precedente comma si fa fronte come segue:

a) per l'anno 1968 mediante prelevamento di L. 250.000.000 dal capitolo 246 del bilancio provinciale per l'esercizio finanziario corrente da stanziare all'apposito capitolo 296 del bilancio medesimo iscritto attualmente pro memoria;

b) all'onere derivante per gli anni 1969 e 1970 si provvede con una corrispondente aliquota delle entrate tributarie di cui agli articoli 67 e 68 dello Statuto regionale, predisponendo nei bilanci provinciali i capitoli di spesa corrispondenti al suddetto capitolo 296 del bilancio di previsione per l'esercizio corrente. La parte dello stanziamento non utilizzata nell'esercizio di competenza può essere utilizzata negli esercizi successivi ».

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(7938)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.